

Assicurazione R.C. Auto e altri rischi

Veicoli uso abitazione

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Mio Camper – Polizza del Camperista
Documento aggiornato il 2 giugno 2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) dei **Veicoli ad uso abitazione** (camper, caravan, pickup uso abitazione), per i danni causati a terzi nelle aree dove è previsto dalla legge l'obbligo per l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei Veicoli a motore, con formula di maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), nonché gli altri rischi connessi al veicolo o all'uso dello stesso. Il contratto prevede garanzie sempre prestate a cui ne possono essere aggiunte altre.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile per la circolazione

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul veicolo
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Danni causati a terzi dall'eventuale rimorchio o carrello appendice agganciato al veicolo assicurato
- ✓ Carico e scarico: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo
- ✓ Danni causati a terzi dall'eventuale perdita del carico o di accessori purché stabilmente installati sul veicolo, regolarmente omologati e installati nel rispetto delle schede tecniche
- ✓ RV – Rinuncia al diritto di rivalsa
- ✓ PN – Peso non regolamentare

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede comunque un massimale minimo per sinistro distinto per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose.

Nel caso sia prestata la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione la polizza prevede sempre la presenza anche delle garanzie: "Tutela Legale della circolazione" e "Responsabilità civile del camperista".

La polizza prevede che siano **sempre prestate** le seguenti garanzie:

- ✓ Incendio e furto e rapina totale e parziale del veicolo
- ✓ Eventi speciali (socio-politici e naturali)
- ✓ Trasporto del camper

Altre garanzie opzionali (a pagamento)

"Kasko", "Rottura cristalli", "Pacchetto A Garanzie Integrative", "Pacchetto B Garanzie complementari danni", "Pacchetto C Garanzie complementari circolazione", "FB1 – Furto del bagaglio – Garanzia base", "FB2 – Furto del Bagaglio – Garanzia estesa", "FD – Furto integrale: abitazione, scippo e rapina fuori casa, furto bagaglio autocaravan", "IC – Incendio, fulmine esplosione e scoppio del bagaglio (in aumento da quanto già previsto con la garanzia incendio)", "Soccorso stradale", "Danni da roditori", "Infortuni del conducente".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità civile per la circolazione

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- * il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- * il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- * il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- * i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- * se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile per la circolazione

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) **principalmente** nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida, salvo quanto previsto alla garanzia RV – Rinuncia alla rivalsa;
- ! circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, salvo quanto previsto alla garanzia RV – Rinuncia alla rivalsa;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti, salvo quanto previsto alla garanzia RV – Rinuncia alla rivalsa;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo quanto previsto alla garanzia RV – Rinuncia alla rivalsa.

Per l'elenco completo si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile per la circolazione e responsabilità civile del camperista

- ✓ L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciata insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.

Altre garanzie:

- ✓ **Danni al veicolo:** L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera, della Serbia, del Marocco, della Moldavia, della Repubblica del Nord Macedonia, della Tunisia, dell'Albania, della Turchia.
- ✓ **Infortuni del conducente:** non sono previsti limiti territoriali;
- ✓ **Tutela legale:** le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo;
- ✓ **Responsabilità Civile del Camperista:** L'Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione. Nel caso non sia presente la garanzia di Responsabilità Civile della Circolazione l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione). Solo per veicoli uso noleggio con e senza conducente è possibile chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio o rata di premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza

E' possibile la "Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto" o l'"Interruzione temporanea della copertura assicurativa" che sospendono temporaneamente l'assicurazione ma, in questo caso e per tutta la durata della sospensione o interruzione temporanea, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento il Contraente, in accordo con la Società, ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo annuale della stessa per risolvere il contratto, sempre che in tale periodo il veicolo non sia stato coinvolto in sinistri; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata.

Inoltre è possibile cancellare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Esclusivamente se la polizza è stata stipulata mediante tecniche di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal "Codice del consumo". Alla scadenza della polizza non c'è obbligo di disdire il contratto in quanto l'intera polizza è stipulata senza tacito rinnovo.